



S.C. - Sede Legale: Fraz. Taxel, 26 - 11020 GRESSAN (AO)
Capo gruppo del gruppo Banca Valdostana
C.F. P.IVA e R.U. della COOP di Assisi n. 0063390072 - Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4997 - A.G. 09597
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred.Coop.,
al Fondo di Garanzia dei Depositi del Cred.Coop., al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred.Coop.,
iscritta al Registro Regionale Enti Cooperativi sezione Mutualità Previdente al n. A150478
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. Assisi n. 12257/2 del 24/12/1990

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI (Informazioni rese ai sensi degli artt. 46, 1° comma, e 48, 3° comma, della Delibera Consob 16190/2007)

La “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1 novembre 2007, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Ai sensi di tale Direttiva e delle successive disposizioni comunitarie di secondo livello e attuative nazionali, la Banca ha provveduto ad adottare tutte le misure e i meccanismi ragionevoli al fine di ottenere in modo duraturo, nell’esecuzione degli ordini impartiti dai Clienti, nella prestazione ai Clienti dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, il miglior risultato possibile (c.d. best execution) avendo riguardo ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell’ordine nonché ad altre considerazioni ritenute pertinenti.

Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali ossia all’impegno di comportarsi con chiarezza e correttezza nell’interesse del cliente.

La Banca, nell’esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L’accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*).

La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.

In merito all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca garantisce l’esecuzione alle migliori condizioni, in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari trattati, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi.

La Banca inoltre, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato per il cliente, si riassumono nella “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (di seguito la “Strategia di esecuzione”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione e i negoziatori (*broker*) che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato per l’esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La disciplina della best execution nel suo complesso si applica ai Clienti al dettaglio e ai Clienti professionali. Essa non si applica alle Controparti Qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri Clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Ogniqualevolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la Banca esegue l’ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria strategia. Nell’ipotesi in cui il Cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, la Banca si riserva la possibilità di rifiutare l’esecuzione dell’ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.

La Banca si riserva infine la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria strategia anche in assenza di istruzioni specifiche del Cliente.

La Banca si impegna a riesaminare la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso sarà resa disponibile anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi e in qualsiasi momento, che gli ordini sono

stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini

Ad eccezione degli Strumenti Finanziari indicati nel successivo punto relativo alla negoziazione in Conto Proprio, la Banca ha scelto di adottare un modello operativo che prevede, per il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, la trasmissione degli stessi a un unico negoziatore, individuato in **ICCREA Banca S.p.A.** (di seguito "ICCREA" o "il Negoziatore") che provvede poi alla relativa negoziazione, al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di best execution esposto in precedenza.

Tale scelta permette di sfruttare le sinergie esistenti tra la Banca e l'Istituto Centrale di Categoria e rende possibile al Cliente di ottenere vantaggi sia in termini di "Corrispettivo Totale" (per effetto della migliore qualità di prezzi/costi a fronte della concentrazione dei volumi), sia in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.

Il mercato su cui viene negoziato l'ordine del Cliente dipende dalla tipologia di Strumento Finanziario, sulla base dei principi adottati da ICCREA nella propria politica di esecuzione, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della BCC alla pagina <http://www.valdostana.bcc.it/Prodotti/Prodotti/Investimenti/MiFID.aspx>.

Per i **Fondi Comuni di Investimento Italiani ed Esteri** e per i **Prodotti Assicurativi Finanziari**, l'ordine è trasmesso direttamente dalla BCC alle SGR / Compagnie di Assicurazione nei tempi più brevi e con le modalità più consone fra quelle che è stato possibile istituire con la società terza di cui si collocano i prodotti.

Servizio di negoziazione per conto proprio

Per gli **Strumenti Finanziari di Propria Emissione**, la Banca svolge il ruolo di internalizzatore non sistematico. I **Fattori di Esecuzione** sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none">- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)- Velocità di esecuzione- Probabilità di esecuzione- Probabilità di regolamento- Natura dell'ordine- Dimensione dell'ordine	Conto proprio (non sistematico)

Per le negoziazioni di ordini aventi a oggetto **operazioni di "Pronti contro Termine"**, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l'opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.

I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none">- Natura dell'ordine- Probabilità di esecuzione- Velocità di esecuzione- Probabilità di regolamento- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)- Dimensione dell'ordine	Conto proprio (non sistematico)

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, **in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla "total consideration"**. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Attualmente **la migliore sede di esecuzione per i "Pronti contro Termine" è rappresentata dal conto proprio** in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione degli ordini della clientela retail. Si ricorda che nella sostanza si tratta di un'operazione di raccolta del risparmio garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione del tasso concordato sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.

La Sede di Esecuzione in discorso, **comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta**, ma permette di ottenere vantaggi in termini di **probabilità** di esecuzione (in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di **rapidità**, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle

tempistiche di altri negozianti.

Gli ulteriori strumenti finanziari su cui la Banca può porsi in contropartita diretta con i Clienti sono limitati a:

- **Titoli di Stato Italiani ed Esteri;**
- **Obbligazioni Italiane ed Estere.**

I **Fattori di Esecuzione** sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none">- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)- Velocità di esecuzione- Probabilità di esecuzione- Probabilità di regolamento- Natura dell'ordine- Dimensione dell'ordine	Conto proprio (non sistematico)

Nel caso in cui la Banca decida, per tali tipologie di Strumenti Finanziari, di porsi in contropartita diretta anziché limitarsi a prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini verso un terzo negoziatore, la stessa Banca si impegna a fornire **condizioni di prezzo analoghe a quelle che sarebbero direttamente riscontrabili in quel momento sui Mercati di Riferimento o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione, nei termini indicati nel paragrafo precedente relativo al Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini.**

Regole interne di negoziazione e di pricing

Per gli strumenti finanziari di propria emissione, la Banca si impegna a garantire la condizione di liquidità, attraverso l'adozione di regole interne di negoziazione, nel rispetto della policy di esecuzione/trasmissione degli ordini.

Tali regole sono adottate in conformità alla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 inerente al "dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi" e alle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria ABI-Assosim-Federcafe.

Il processo di valutazione di queste obbligazioni prevede che il *fair value* sia calcolato in base alla curva risk free, cui viene applicato uno spread di emissione che tiene conto del merito di credito dell'emittente e di una componente commerciale.

Per la negoziazione di proprie obbligazioni strutturate, oltre alla valorizzazione, secondo le suddette metodologie, della componente di tasso, viene valutata la componente opzionale, attraverso l'utilizzo di modelli di calcolo che si basano su metodologie condivise e diffuse fra gli operatori di mercato.

Al fine della determinazione dei prezzi per il book di negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione, la banca applicherà ai *fair value* calcolati uno spread denaro e lettera in base a valutazioni finanziarie e commerciali esplicitate nella propria policy di *pricing* nell'ambito delle regole di negoziazione adottate, consultabili sul sito della Banca e presso le Filiali.

AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e costituisca un'eccezione rispetto alla normale operatività.

Nell'ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, si ritiene fatta salva la possibilità per l'Istituto di rifiutare l'esecuzione di un ordine.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Banca, alla pagina <http://www.valdostana.bcc.it/Prodotti/Prodotti/Investimenti/MiFID.aspx>, è inoltre consultabile presso la Sede e le filiali della Banca, a semplice richiesta.